



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 563 DEL 30/06/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA ESSE EMME PLAST (P.I. 03168860231) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA AD ASIGLIANO VENETO IN VIA DEL LAVORO 3. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA , SELEZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'attività della Soc. Esse Emme Plast Srl era legittimata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), selezione/cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali, non pericolosi (plastica), sito in via del Lavoro 3, in comune di Asigliano Veneto (VI) con provvedimento provinciale n° 006/14 del 10.01.2014, prot. 1821 (recupero di rifiuti in regime "semplificato") e con provvedimento n° 241/Aria del 03.10.2008, prot. 71393 (emissioni in atmosfera), ai sensi degli artt. 216 e 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Dirigente n. 01 del 30.01.2014 il progetto di ampliamento e rmodifica dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Esse Emme Plast S.r.l. è stato escluso - con prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n°148 del 19/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo di ampliamento dell'impianto esistente di recupero rifiuti da effettuarsi in Via del Lavoro 3 in Comune di Asigliano Veneto;
- con nota del 15.05.2016, acquisita con prot. 33072 del 15.05.2016, la Società ha comunicato l'avvio dell'impianto a far data dal 19.05.2016;
- con comunicazione SUAP pratica n.02476100249 – 19052014 – 1125 - SUAP 4081 – 02476100249 – agli atti con prot.n. 40483 del 13.06.2016, la ditta ha comunicato l'avvio dell'impianto a far data 01.03.2016;
- la Ditta, con note agli atti con prot.n.51231 del 28.07.2016 e n.70154 del 18.10.2016, ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione del collaudo funzionale dell'impianto, proroghe concesse con note di risposta n. 55527 del 17.08.2016 e n. 74746 del 08.11.2016, fino al 28.01.2017;

- con nota, pervenuta tramite SUAP in data 30.01.2017, agli atti con prot.n.6449 del 30.01.2017, la ditta ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale dell'impianto con esito favorevole.

Considerato che, con nota n. 10451 del 10.02.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni / indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”*;
- l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato *“che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del 27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
- il Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 con cui è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

DETERMINA

1. Di autorizzare la società Esse Emme Plast S.r.l. con sede legale e operativa a Asigliano Veneto in Via del Lavoro 3 all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13), la selezione ed il recupero di rifiuti non pericolosi. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

e ss.mm.ii, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue e alle emissioni in atmosfera ed ha validità fino al 30.06.2027.

2. Di obbligare la Società Esse Emme Plast S.r.l di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Aspetti generali.

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, riportato in premessa.
- b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- d) La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014;
- e) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto (incluse le variazioni di lay out) e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività;
- f) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Gestione delle aree.

- g) La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, le superfici dovranno essere costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività;
- h) I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto;
- k) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- i) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - rifiuti in ingresso all'azienda;
 - rifiuti prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti.

- j) Nell'impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, indicati **nell'Allegato 1** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l) I quantitativi di rifiuti trattabili e stoccabili all'impianto risultano essere così definite:

- limite massimo rifiuti in stoccaggio: 491,5 Tonnellate di cui 34 Tonnellate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (punti 3.1 e 3.2 All.1, suball.1 al D.M. 5.2.98) e 29,5 Tonnellate di rifiuti prodotti dall'attività. ;
 - limite massimo di rifiuti accettabili in impianto: 40 Tonnellate/giorno e 8.100 Tonnellate/anno;
 - limite massimo rifiuti sottoposti a recupero R3 (recupero di rifiuti plastici): 36 Tonnellate/giorno e 7.920 Tonnellate/anno;
- m) In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potrà essere svolta la seguente attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti metallici (ferrosi e non) non pericolosi.
 - messa in riserva, selezione / cernita e recupero di rifiuti a base di plastica e componenti RAEE (recupero Plastica)
 - messa in riserva, selezione / cernita di rifiuti a base di cellulosa
 - messa in riserva, di rifiuti legnosi e vetro.
- n) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;

Gestione delle emissioni in atmosfera.

- o) I limiti e le condizioni di emissione al camino da rispettare per le emissioni ed i relativi parametri, sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Altezza ¹	Portata ²	Parametro	Limite
1 / 2	Vedi nota	3.200 Nm ³ /h	Polveri totali	20 mg / Nm ³

¹ l'altezza definitiva dovrà essere realizzata ad almeno 1 metro oltre il colmo del tetto

² - Ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.

- p) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- q) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema in Allegato 2 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- r) Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1.. Tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad A.R.P.A.V., che si esprime in merito. Il numero minimo di punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e ss.mm.ii.
- s) La sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura. In caso

di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi con D.G.P. n °173 del 22.05.2012 e riportati nel sito: www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1.

- t) La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano di manutenzione. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- u) Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza.

Gestione degli scarichi.

- v) Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia recapitante nel collettore fognario delle acque bianche, avente per destinazione finale il suolo, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 – Allegato V – Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006.
 - w) La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente punto v), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno una (1) analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo, e almeno per i seguenti parametri: **pH, conducibilità elettrica, COD, SST, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche, ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
 - x) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 - y) La ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
 - z) La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
 - aa) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
 4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

- ✓ a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ✓ ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali e autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Il presente provvedimento non rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013).

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco del Comune di Asigliano Veneto, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, all'ULSS n. 8 Berica di Vicenza.

Vicenza, 30/06/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

Allegato 1

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica e gestione materiale in uscita
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 9.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di legno – CER 19.12.07
07.02.13	Rifiuti plastici	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti. (Lamierino)	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 / 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 1.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di carta e cartone – CER 19.12.01 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.02	Imballaggi in plastica	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>

			eliminazione sostanze estranee	
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.03	Imballaggi in legno	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 9.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di legno – CER 19.12.07
15.01.04	Imballaggi metallici	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 1.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di carta e cartone – CER 19.12.01 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 1.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di carta e cartone – CER 19.12.01 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.07	Imballaggi in vetro	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 2.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di vetro – CER 19.12.05
16.01.17	Metalli ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
16.01.19	Plastica	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
16.01.20	Vetro	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 2.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di vetro – CER 19.12.05
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305* - <i>scarti in plastica</i> <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.02.01	Legno	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 9.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di legno – CER 19.12.07
17.02.02	Vetro	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 2.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di vetro – CER 19.12.05

17.02.03	Plastica	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.02	Alluminio	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.03	Piombo	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.04	Zinco	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.05	Ferro e acciaio	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.06	Stagno	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.04.07	Metalli misti	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 / 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.01.02	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.01.18	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17*	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.12.02	Metalli ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.12.03	Metalli non ferrosi	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>

19.12.04	Plastica e gomma	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
19.12.05	Vetro	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 2.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di vetro – CER 19.12.05
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 9.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di legno – CER 19.12.07
20.01.01	Carta e cartone	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 1.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di carta e cartone – CER 19.12.01 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
20.01.02	Vetro	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 2.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di vetro – CER 19.12.05
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	R13	Messa in riserva per tipologia (punto 9.1 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98)	Rifiuti di legno – CER 19.12.07
20.01.39	Plastica	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 6.1 / 6.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di plastica – CER 19.12.04 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
		R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	“Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” conforme a specifiche UNIPLAST 10667. <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
20.01.40	Metallo	R13 / R12	Messa in riserva per tipologia (punto 3.1 / 3.2 all.1, suball.1 D.M. 5.2.98) con selezione e cernita per eliminazione sostanze estranee	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 19.12.02 Rifiuti di metalli non ferrosi – CER 19.12.03 <i>Altri rifiuti – CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>

NOTE:

1. Con l'indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le Ditta
Esse Emme Plast S.r.l.

Egr. Signor Sindaco
del Comune di Asigliano Veneto (VI)

Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Spett.le Azienda ULSS n. 8 - Berica

OGGETTO: Autorizzazione impianto di recupero rifiuti in regime ordinario con Determina Dirigenziale n. 563 del 30/06/2017.
Ditta Esse Emme Plast S.r.l.
Sede legale e operativa: via del Lavoro n. 3 – comune di Asigliano Veneto.
Comunicazione di “Nulla Osta” alla realizzazione di modifica non sostanziale.

Con riferimento alla comunicazione presentata dalla ditta in oggetto in data 14/11/2019, acquisita in pari data con prot. n. 59832, riguardante la modifica non sostanziale dell’impianto di messa in riserva [R13], selezione [R12] e recupero [R3] di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via del Lavoro n. 3 nel comune di Asigliano Veneto, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 563 del 30/06/2017, si comunica che nulla osta alla modifica del lay out così come presentato agli atti, accertato che non saranno apportate variazioni dei quantitativi di rifiuti stoccati e recuperati e della loro modalità di recupero.

Si informa che la presente nota dovrà essere conservata ed esibita unitamente al richiamato provvedimento.

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Rifiuti VIA VAS
dott. Angelo Macchia
firmato digitalmente

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE01249
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 19/09/2016 registrata al numero di protocollo 22750/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **25/10/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **ESSE EMME PLAST SRL** nella categoria **1** classe **F**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **25/10/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **ESSE EMME PLAST SRL** nella categoria **4** classe **E**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: ESSE EMME PLAST SRL

Con Sede a: ASIGLIANO VENETO (VI)

Indirizzo: VIA DEL LAVORO, 3

CAP: 36020

C. F.: 02476100249

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

Inizio validità: 16/11/2016

Fine Validità: 16/11/2021

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

4 - E

Inizio validità: 16/11/2016

Fine Validità: 16/11/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Responsabile/i tecnico/i:

CASTAGNA ANDREA
codice fiscale: CSTNDR77R09C890C
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F
4 - E

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **AE74628**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA920RSCACGH29155

Targa: **AH02185**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: UH2000H64CP387274

Targa: **AM474WR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BX415YC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004250101

Targa: **DN646SK**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VSKF4AHA6UY603522

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

Inizio validità: 16/11/2016

Fine Validità: 16/11/2021

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **AM474WR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BX415YC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE74628**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

ESSE EMME PLAST SRL
Numero Iscrizione VE01249
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.27090/2016 del 16/11/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Targa: **AH02185**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DN646SK**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40]

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

4 - E

Inizio validità: 16/11/2016

Fine Validità: 16/11/2021

Targa: **AH02185**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DN646SK**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [03.01.05] [07.02.13] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02]
[15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [16.01.17] [16.01.19] [16.01.20] [16.02.16] [16.03.06]
[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.12] [20.01.01]
[20.01.38]

[12.01.99] - lamierino

Targa: **AM474WR**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BX415YC**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE74628**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [03.01.05] [07.02.13] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02]
[15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [16.01.17] [16.01.19] [16.01.20] [16.02.16] [16.03.06]
[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.12] [20.01.01]
[20.01.38]

[12.01.99] - lamierino - rottame alla rinfusa - cadute di officina - rottame zincato - cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

ESSE EMME PLAST SRL
Numero Iscrizione VE01249
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.27090/2016 del 16/11/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 16/11/2016

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il VicePresidente
- Luigi Masia -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)





UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

Comuni di
Asigliano Veneto, Pojana Maggiore
Via G. Matteotti, 49 - 36026 Poiana Maggiore VI – C.f./P.i. 3439100243

tel. 0444/898033 int. 1 – fax. 0444/898783 – info@unionebassovicentino.it
www.unionebassovicentino.it – unionebassovicentino@pecveneto.it

AREA EDILIZIA PRIVATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SUAP

prot. 253
del 13.01.2020

OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA SUAP

Vista la richiesta acquisita al prot. U.C.B.V. nr. 7486 del 31/10/2019, da parte del Sig. Andrea Castagna in qualità di legale rappresentante della ditta ESSE EMME PLAST s.r.l. con sede in Asigliano Veneto via del Lavoro nr. 3, con la quale viene chiesto il certificato di destinazione urbanistica degli immobili censiti in catasto in Comune di Asigliano Veneto al foglio 7° mappali nr. 568, 545, 643.

Visto il Piano Regolatore Comunale, composto dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) approvato in conferenza di servizi il 16.01.2009 e dal Piano degli Interventi (PI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/10/2010 e successiva variante approvata con deliberazione consiliare n. 34 del 21.11.2013;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/07/2018 con la quale si approva la variante in deroga, ai sensi dell'art. 3 della LR 55/2012, per il mappale nr. 643 con capacità edificatoria di pari grado alla ZTO D2/1;

Vista la planimetria allegata alla domanda, nella quale il richiedente ha evidenziato gli immobili oggetto della richiesta;

Visto il 3° comma dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

CERTIFICA

- che tutta l'area ricade in zona sismica 4 (art. 7.8);
- che il bene censito in Comune di Asigliano Veneto al foglio 7° mappali nr. 568, 545, 643 ricade secondo il Piano degli Interventi in Z.T.O. D2/1 – ZONA PRODUTTIVA CONSOLIDATA VILLANOVA soggetta ad intervento edilizio diretto (art. 53 n.t.o. di P.I.).

Il presente certificato, rilasciato in bollo per gli usi di legge, ha validità di un anno dal rilascio, alle condizioni indicate al 3° comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA SUAP

(Zoia geom. Roberto)



